CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ
Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Ordinanza: n. 2025/150 del 31/03/2025

Oggetto: **ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E/O MOVIERI, LUNGO LA SP 04 "GORZONE", IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL CANALE BRENTONE VECCHIO AVENTE ID 030, AL KM 15+772 IN COMUNE DI CHIOGGIA. PROROGA ORDINANZA N. 522/2024. DURATA: DALLE ORE 17:30 DEL GIORNO 31/03/2025 ALLE ORE 17:30 DEL GIORNO 30/04/2025.**

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA
Collaboratore:

Il dirigente

Premesso che:

i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

ii la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del

05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022 e n. 79 del 27/12/2023;

iii l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;

iv il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

v il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;

vi gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;

vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023 di conferimento degli incarichi di direzione e coordinamento nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, che non individua il dirigente per l'Area Mobilità, ma stabilisce che, in caso di assenza o impedimento temporaneo dei dirigenti le relative funzioni saranno espletate dai dirigenti sostituti come da proprio decreto n. 53/2022 e, in caso di assenza anche di questi, dal Direttore Generale ing. Nicola Torricella;

vista la determina n. 612/2024, emessa da codesta Città metropolitana di Venezia, di approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione a favore dell'operatore economico I.R.S. S.r.l. dell'appalto dei lavori degli "Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei manufatti di competenza della Città metropolitana di Venezia" tra i quali vi è il ponte sul canale Brentone Vecchio lungo la S.P. 04 avente ID030 al km 15+772 in Comune di Chioggia;

richiamata la propria ordinanza:

i n. 357/2024 del 10/09/2024 con la quale veniva istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile lungo la S.P. 04 "Gorzone" al km 15+772, in corrispondenza del ponte sul canale Brentone Vecchio avente ID040 nel Comune di Chioggia dal 12/09/2024 al 18/12/2024;

ii n. 522/2024 con la quale veniva prorogato il senso unico alternato sino alle ore 17:30 del 31/03/2025;

vista la necessità di prorogare la richiamata ordinanza n 522/2024 del 23/12/2024 per il completamento delle attività di cantiere a causa dei rallentamenti provocati da condizioni meteorologiche avverse;

ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione temporanea di restringimento della carreggiata stradale lungo il tratto stradale sopra descritto;

ORDINA

1 di prorogare, ferme restando le precedenti prescrizioni, i termini di durata del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, stabiliti con ordinanze n. 357/2024 del 10/09/2024 e n. 522/2024 del 23/12/2024, dalle ore 17:30 del 31/03/2025alle ore 17:30 del 30/04/2025;

2 che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall'effettivo inizio delle lavorazioni e per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle stesse;

3 che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Chioggia;

4 che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

5 che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- il referente di cantiere è il per. ind. Stefano Cicuto cell. 327.3076861;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente